



Procure della Repubblica della Regione
Emilia Romagna



Direzione Regionale dell'Emilia Romagna

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA

- **Procure della Repubblica della Regione Emilia Romagna**
- **Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Emilia Romagna (*d'ora in poi Agenzia delle Entrate*)**, rappresentata dal dott. Antonino Di Geronimo, Direttore Regionale;

PREMESSO CHE

- l'art. 1, comma 1, della **legge 15 dicembre 2014, n. 186**, ha introdotto la nuova disciplina della **Voluntary Disclosure**, inserendo dopo l'articolo 5-ter del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, i seguenti:
 - Art. 5-*quater* - (Collaborazione volontaria);
 - Art. 5-*quinquies* - (Effetti della procedura di collaborazione volontaria);
 - Art. 5-*sexies* - (Ulteriori disposizioni in materia di collaborazione volontaria);
 - Art. 5-*septies*. - (Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero);
- l'art. 1, comma 2, della legge n. 186/2014 ha esteso la procedura di collaborazione volontaria anche a tutte le violazioni commesse in Italia (cd. **Voluntary Disclosure nazionale**);
- la **Voluntary Disclosure (*d'ora in poi V.D.*)** costituisce, pertanto, una procedura di collaborazione volontaria per la denuncia delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio nazionale (**V.D. internazionale**) nonché per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse in Italia (**V.D. nazionale**);
- il citato art. 5-*quinquies*, dispone quanto segue:

1. *Nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-quater:*

a) è esclusa la punibilità per i delitti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni;

b) è altresì esclusa la punibilità delle condotte previste dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, commesse in relazione ai delitti di cui alla lettera a) del presente comma.

2. *Le disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alle imposte e alle ritenute oggetto della collaborazione volontaria.*

3. *Limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria, le condotte previste dall'articolo 648-ter.1 del codice penale non sono punibili se commesse in relazione ai delitti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo sino alla data del 30 settembre 2015, entro la quale può essere attivata la procedura di collaborazione volontaria;*

- detta disposizione normativa prevede - nel caso di perfezionamento della V.D.- la non punibilità per alcuni reati ma non, altresì, l'estinzione degli stessi con la conseguenza che, per dette fattispecie penalmente rilevanti, permane in capo al funzionario l'obbligo di denuncia senza ritardo ai sensi dell'art. 331 c.p.p.;
- l'articolo 331 c.p.p. dispone che i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile d'ufficio, devono farne denuncia per iscritto e che la stessa debba essere presentata o trasmessa "senza ritardo";
- l'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Accertamento con Circolare n.10 del 13 marzo 2015 ha precisato che gli Uffici "...dovranno porre in essere tutte le iniziative atte a consentire la più celere conclusione della procedura di collaborazione volontaria attivata dal contribuente ed effettueranno, in tempi brevi e, comunque, non oltre trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti indicati al comma 1, lettera b), dell'articolo 5-quater del decreto legge, alla competente Procura, la comunicazione di cui al comma 3 del medesimo articolo, corredata di tutti gli elementi informativi utili";
- la comunicazione di cui al comma 3 dell'articolo 5-quater è finalizzata ad informare l'Autorità Giudiziaria competente in merito alla conclusione della procedura di collaborazione volontaria per l'utilizzo dell'informazione ai fini dell'esclusione della punibilità per i delitti di cui all'articolo 5-quinquies, comma 1, lettere a) e b);
- l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell'Emilia-Romagna, ha emanato la nota operativa prot. n.28248 dell'11 giugno 2015 con cui ha fornito gli indirizzi operativi in tema di redazione delle denunce di reato all'Autorità Giudiziaria di fatti rilevati nel corso dell'attività di controllo o di accertamento, estesa per conoscenza alle Procure della Repubblica presso i Tribunali della regione, con nota prot. 29785 del 18 giugno 2015;

- con particolare riferimento alla V.D., in considerazione del numero e della tipologia di istanze pervenute, è assai verosimile che gli Uffici operativi dell'Agenzia delle Entrate si trovino ripetutamente nella condizione di dover presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria per reati di "condotta" e/o "dichiarativi" nel caso di superamento delle soglie normativamente previste;

LE PARTI CONVENGONO CHE

1. cautelativamente, l'obbligo di denuncia sorge già nella fase di predisposizione dell'invito al contraddittorio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 218 del 1997 e dell'atto di contestazione per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 167/1990, quando, dopo l'esame della relazione illustrativa e dei documenti presentati in via telematica dal contribuente, gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate quantificano la base imponibile, le imposte evase e sono nelle condizioni di individuare l'eventuale ipotesi di reato;
2. la denuncia penale¹ dovrà essere trasmessa senza ritardo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale la cui competenza è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato unitamente alla documentazione essenziale ai fini della rilevanza penale², evidenziando le fattispecie che, in caso di positiva conclusione della procedura di V.D, rientrano nelle ipotesi di non punibilità di cui all'art. 5 *quinquies* del D.L n. 167/1990, come integrato dalla legge n. 186/2014;
3. la presentazione della denuncia di reato dovrà avvenire telematicamente mediante l'utilizzo del Portale Notizia di Reato (Portale NDR). In via residuale, potrà essere trasmessa, altresì, tramite il canale di posta certificata ovvero depositata *brevi manu* presso gli uffici della Cancelleria della Procura, avendo cura di acquisire l'attestazione di ricezione della stessa da parte della competente autorità;
4. gli Uffici operativi dell'Agenzia delle Entrate, comunicheranno tempestivamente alla competente Procura della Repubblica, con successiva informativa, il perfezionamento o il mancato perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria³;
5. al fine di ottimizzare la collaborazione e il necessario scambio informativo, verrà individuato un Referente per le attività di V.D. presso la Procura Generale e le Procure della Repubblica nonché presso la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate e le Direzioni Provinciali. E' opportuno che la Procura competente indirizzi ogni comunicazione relativa alle notizie di reato all'Ufficio operativo che ha presentato la denuncia e, per conoscenza, all'Ufficio Accertamento della Direzione Regionale;

¹ A tale fine dovrà essere utilizzato il *format* allegato al presente protocollo d'intesa.

² La documentazione potrà essere consegnata anche su supporto magnetico (cd-rom o pen-drive).

³ A tal fine dovranno essere utilizzati i *format* allegati al presente protocollo d'intesa.

6. con successive intese verranno disciplinate le concrete modalità del cennato scambio informativo tra gli Uffici dell' Agenzia delle Entrate e le Procure della Repubblica.

Il Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte d' Appello di Bologna
Dott. Marcello Branca

Per il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Bologna
Dott. Roberto Alfonso

Il Procuratore Aggiunto - Vicario
Dott. Massimiliano Serpi

Per il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Ferrara

Dott. Bruno Cherchi
Il Sostituto Procuratore
Dott. Nicola Probo

Il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Forlì
Dott. Sergio Sottani

Per il Procuratore della Repubblica F.F.
presso il Tribunale di Modena
Dott.ssa Lucia Musti

Il Sostituto Procuratore
Dott.ssa Claudia Ferretti
DOTT. MARCO IMPERATO

Per il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Parma

Dott. Antonio Salvatore Rustico
Il Sostituto Procuratore
Dott. Andrea Bianchi

Il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Piacenza
Dott. Salvatore Cappelleri

Per il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Ravenna

Dott. Alessandro Mancini
Il Sostituto Procuratore
Dott.ssa Isabella Cavallari
Alessandra Mancini

Il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Reggio nell' Emilia
Dott. Giorgio Grandinetti

Il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Rimini
Dott. Paolo Giovagnoli

Il Sostituto Procuratore della Repubblica
(Dott. F. C. Garofali)

Il Direttore Regionale dell' Agenzia delle
Entrate dell' Emilia-Romagna
Dott. Antonino Di Gerolamo